

COMUNE DI BARI SARDO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale N. 2/2024 del 22/01/2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): MODIFICHE

IL REVISORE DEI CONTI

Premesso:

che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;

che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

che l'art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha disposto: limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i

comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

che l'art. 52, comma 2, lett. b) del D.L. 25.5.2021 n. 73 ha previsto per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'ulteriore differimento al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Preso atto:

che l'Ente ha rilevato la necessità di modificare due articoli del vigente regolamento TARI in quanto *per mero errore materiale risultano inesatti e non comprensibili*;

Visto:

il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 19 aprile 2022;

il Parere dell'Organo di Revisione sul Regolamento n. 4/2022 del 15/04/2022;

Considerato:

che a seguito della presene proposta di delibera i seguenti articoli risultano così modificati:

Art. 17 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

...

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Solamente nei casi di assenza per motivi di studio, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 22- RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

...

b) Ai cittadini italiani che risiedono all'estero è riconosciuta una riduzione di due terzi dell'importo Tari per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo sita in Italia, a condizione che:

- **siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Lo Stato di residenza deve coincidere con lo Stato che eroga la pensione**
- **l'immobile risulti libero, ossia non dato in locazione né in comodato d'uso gratuito.**

Le riduzioni si applicano a partire dal bimestre successivo alla data di presentazione della richiesta. Le riduzioni decadono a partire dal bimestre successivo a quello in cui vengono meno le condizioni che le hanno generate. La decadenza interviene anche in mancanza di dichiarazione da parte del contribuente, a seguito di verifiche effettuate dal Comune.

che a tal fine è stato sottoposto al Revisore lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato, predisposto dall'Ufficio Tributi, per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49-Dlgs 267/00;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D. lgs. 267/2000,

e s p r i m e

parere favorevole in ordine alla Proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto **“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): MODIFICHE”**.

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Simonetta Sirca